

CON TITO UNIFICATO



-6999/15

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Art. 44
legge fall.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 28572/2008

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 6999

Rep. 623

Dott. ALDO CECCHERINI - Presidente -

Ud. 03/03/2015

Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -

PU

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -

Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

Dott. LOREDANA NAZZICONE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 28572-2008 proposto da:

GRANDI ITALO E FIGLI S.R.L. (P.I. 002209930367), in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUINTINO
SELLA 41, presso l'avvocato CAMILLA BOVELACCI,
rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLA
MARZOCCHI, ALBERTO BALESTRI, giusta procura a
margine del ricorso;

2015

392

- **ricorrente** -

contro

FALLIMENTO BIANCOLELLA FRANCESCO, in persona del
Curatore avv. RAFFAELE TROTTA, elettivamente
domiciliato in ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 2,
presso l'avvocato PAOLO SPATARO, rappresentato e
difeso dall'avvocato MARIO ROMANO, giusta procura a
margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 81/2008 della CORTE
D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/01/2008;


udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 03/03/2015 dal Consigliere

Dott. LOREDANA NAZZICONE;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato MAURIZIO
ROSSI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento
del ricorso;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato MARIO
ROMANO che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

A large, stylized handwritten signature in black ink, featuring a prominent, sweeping flourish that extends across the width of the page. The signature appears to be a cursive representation of the name 'MARIO ROMANO'.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere accolse la domanda, proposta dal Fallimento di Biancolella Francesco, di accertamento dell'inefficacia di alcuni pagamenti effettuati dalla convenuta in favore del fallito, ai sensi dell'art. 44 l.f., respingendo la richiesta di condanna al pagamento delle somme stesse.

La Corte d'appello di Napoli del 14 gennaio 2008, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha accolto anche questa domanda, respingendo l'appello incidentale della solvens Grandi Italo e Figli s.r.l.

Ha, in particolare, ritenuto, per quanto ancora rileva, che facendo difetto il decreto del giudice delegato col quale, a norma dell'art. 46, 2° comma, l.f. avrebbero potuto esser fissati i limiti entro cui i guadagni derivanti dall'attività lavorativa del fallito sono esclusi dal novero dei beni assoggettati al pignoramento collettivo, siffatta esclusione non potesse nella specie operare. Ciò in quanto il giudice di merito, investito della causa di inefficacia dei pagamenti ai sensi dell'art. 44 l.f., non può sostituirsi alla competenza funzionale del giudice delegato e stabilire la misura della somma spettante al fallito: dunque, poiché la regola generale è quella

dell'acquisizione di tutti i beni e crediti sopravvenuti del fallito alla massa, il pagamento diretto al fallito non libera e il *solvens* deve nuovamente pagare al curatore. Ha, pertanto, confermato la relativa statuizione del giudice di primo grado.

Avverso questa sentenza è proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi ed illustrato da memoria. Resiste la curatela con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli art. 42, 44 e 46, 1° comma, n. 2, e 2° comma, l.f., perché il decreto del giudice delegato ex art. 46, 2° comma, l.f. ha natura ricognitiva ed i suoi effetti retroattivi sono limitati all'eventuale differenza tra il versato e il necessario al mantenimento della famiglia, in quanto il diritto del fallito di conservare per sé i proventi della propria attività lavorativa entro i limiti necessari al suo sostentamento sussiste prima ed indipendentemente dal decreto col quale il giudice delegato provveda a determinarne la misura.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce il vizio di motivazione, sotto ogni profilo, con riguardo alla medesima statuizione.

Con il terzo motivo censura la violazione degli art. 31, 42, 44, 46, 1° comma, n. 2 e 2° comma, l.f., in quanto era compito del curatore richiedere al giudice delegato il decreto di cui all'art. 46, 2° comma, l.f., ai fini della proponibilità dell'azione d'inefficacia ex art. 44 l.f.

Con il quarto motivo, censura il vizio di motivazione sotto ogni profilo, con riguardo alle medesime circostanze.

Con il quinto motivo, infine, deduce il vizio di violazione o falsa applicazione degli art. 42, 44 e 46, 1° comma, n. 2, e 2° comma, l.f., per non avere ritenuto inammissibile l'azione di condanna, ove proposta dal curatore prima del decreto di cui all'art. 46 l.f.

2. - I motivi primo e terzo, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono fondati.

È stato superato, invero, il precedente remoto orientamento giurisprudenziale, secondo cui, avendo il fallimento diritto di far propri i crediti del fallito per stipendi arretrati oltre il limite di

quantità determinato dai bisogni del fallito e della sua famiglia, l'acquisizione potrebbe essere totale se il fallito non abbia chiesto ed ottenuto dal giudice delegato un provvedimento che determini la misura degli alimenti spettanti gli, onde detti emolumenti rientrano nell'attivo fallimentare a meno che il giudice delegato non ne abbia accertato l'occorrenza al mantenimento del fallito o della famiglia fissando i relativi limiti (Cass. 25 luglio 1986, n. 4758; 1° novembre 1964, n. 2738).

Questa Corte ha ormai chiarito (Cass. 27 settembre 2007, n. 20325; 31 ottobre 2012, n. 18843; 29 gennaio 2015, n. 1724), con orientamento che si intende ora ribadire, come il pagamento degli stipendi, pensioni, salari ed altri emolumenti di cui all'art. 46, 1° comma, n. 2, l.f. - effettuato dal debitore direttamente al fallito prima dell'emanazione del decreto con cui il giudice delegato, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, fissa i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia - resti inefficace, ai sensi dell'art. 44, 2° comma, legge cit., soltanto per gli importi eccedenti detti limiti, come determinati dal giudice delegato con riferimento al periodo anteriore al suo decreto: ciò in quanto il diritto del fallito di percepire e

trattenere gli emolumenti necessari al mantenimento suo e della sua famiglia sussiste prima ed indipendentemente dal decreto del giudice delegato che ne fissi la misura, onde esso ha natura dichiarativa ed efficacia retroattiva ed il curatore ha l'onere di richiederne la preventiva emissione così da poter, poi, documentare in causa l'eventuale eccedenza di quanto pagato direttamente al fallito rispetto ai limiti fissati in tale decreto.

Dall'impugnata sentenza si desume che un decreto del g.d. non sia mai stato pronunciato. Ciò non può

giustificare, tuttavia - come chiarito dalla citata Cass. n. 18843 del 2012 - una conclusione diversa: in simili casi, per poter fondatamente agire al fine di

far accertare la parziale o totale inopponibilità e per conseguire la condanna del *solvens* in favore del fallimento, il curatore ha l'onere di richiedere preventivamente al giudice delegato la pronuncia del decreto previsto dall'art. 46, 2° comma, l.f., così da poter documentare in causa l'eventuale eccedenza di quanto pagato dal debitore direttamente al fallito. Tale onere, nel caso di specie, non risulta sia stato adempiuto.

La corte territoriale non si è attenuta a questo principio, onde i predetti motivi vanno accolti.

3. - I rimanenti motivi restano assorbiti.

4. - Alla luce del principio di diritto enunciato, la sentenza va quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., con il rigetto della domanda proposta dal curatore del fallimento nei confronti della Grandi Italo e Figli s.r.l.

5. - La circostanza che l'orientamento giurisprudenziale cui ci si è attenuti nel decidere sul ricorso si sia formato e consolidato in epoca successiva alla proposizione dell'azione induce a compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.


P.Q.M.

La Corte accoglie i motivi primo e terzo, assorbiti gli altri; cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda giudiziale proposta dal curatore del fallimento di Biancolelli Francesco nei confronti della Grandi Italo e Figli s.r.l., con compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 marzo 2015.

Il Consigliere est (Loredana Nazzicone) Il Presidente (Aldo Cecchecini)

R.G. 28572/2008



- 8 APR 2015

Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO

Il cons. rel. est.